



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Capitaneria di porto di La Maddalena

ORDINANZA

**APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
E DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIPIORTISTICHE
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA MADDALENA**

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo di La Maddalena

- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960, concernente “Disciplina dello sci nautico”, comemodificato dal D.M. 15 luglio 1974;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 1977 n. 1085 di approvazione del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72);
- VISTA** la Legge 8 luglio 2003, n. 172 recante “Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico”;
- VISTO** il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 “Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art. 6 della Legge 8 luglio 2003, n. 172”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2005, n. 95, “Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggjo per finalità turistiche”;
- VISTO** il D.M. 29 luglio 2008, n. 146, recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 66 del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 recante il Codice della nautica da diporto”;
- VISTO** il D.Lgs 3 novembre 2017, n. 229 “Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171”;
- VISTI** gli articoli 128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n° 1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura;
- VISTA** la Legge regionale 26 febbraio 1999 n. 9, recante “Norme per la disciplina dell’attività degli operatori del turismo subacqueo”, come modificata dalla Legge Regionale 18 dicembre 2006, n. 20, riguardante “Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi”;
- VISTO** il Dispaccio n. 0009203 in data 03.02.2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto riportante chiarimenti in merito all’applicazione del Titolo III, Capo III del Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;

- VISTE** le circolari prot. n. 82/010390 in data 16.02.2006 e n. 82/033487 in data 26.03.2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – “Attività subacquea ludico-sportiva”;
- VISTA** la circolare n. 5174645 in data 19.07.1989 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti avente per oggetto “Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei – paracadutismo ascensionale in mare”;
- VISTA** la circolare n. 261598 in data 02.08.1994 della D.G. del Naviglio del Ministero dei Trasporti e della Navigazione avente per oggetto “navigazione e l'utilizzazione delle unità da diporto denominate acquascooter e moto d'acqua”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 46/09 in data 12.07.2009 recante “Disciplina dei limiti di velocità nelle acque del Compartimento marittimo di La Maddalena”;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 34/2013 in data 22.04.2013 recante “Disciplina delle attività subacquee nel Circondario marittimo di La Maddalena”;
- VISTA** la circolare n. 51241 in data 31.04.2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa alla disciplina dei “*JetLev Flyer*”, “*Flyboard*” e dispositivi assimilabili;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 84/2014 in data 25.07.2014 relativa alla “Disciplina del *Jetlev Flyer*, *Flyboard* e dispositivi assimilabili”;
- VISTO** il dispaccio n. 17619 in data 19.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Direzione Generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne e del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto avente ad oggetto “Attività di noleggio esercitata con natanti da diporto. — Ordinanza ex art. 27, comma 6, D.Lvo 171/2005”;
- VISTO** il dispaccio n. 7930 in data 22.03.2018 della Direzione Generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne con il quale sono state impartite direttive operative inerenti l'obbligatorietà della patente nautica per gli utilizzatori dei natanti utilizzati a fini commerciali;
- VISTA** la vigente ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna;
- VISTO** il D.M. 1 settembre 2021 e successive modifiche e integrazioni recante “Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;
- VISTA** la propria vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- VISTA** la propria vigente Ordinanza in materia di locazione e noleggio di unità da diporto per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di impiego di unità di appoggio alle immersioni subacquee;
- VISTO** il D.P.R. del 17.05.1996 recante “Istituzione dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena”;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 17.05.2018 recante “Istituzione dell'Area marina protetta Capo Testa– Punta Falcone”;

- VISTO** il dispaccio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica prot. TBM-02-8066_2025-0017 in data 09.04.2025 con cui viene approvato il disciplinare provvisorio delle attività consentite nell'area marina protetta «Capo Testa – Punta Falcone»;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 02.02.0040701 in data 3 maggio 2011 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, in merito alla necessità che le ordinanze di sicurezza balneare e di disciplina delle attività connesse agli usi turistici ricreativi del mare e delle rispettive aree di giurisdizione per quanto possibile, siano improntate ai principi di omogeneità ed univocità;
- RITENUTO** necessario disciplinare con provvedimento organico il diporto nautico nell'ambito del Circondario marittimo di La Maddalena;
- RITENUTO** necessario uniformare la disciplina contenuta nelle vigenti ordinanze alle direttive della Direzione Marittima del Nord Sardegna;
- VISTI** gli artt. 17, 28, 30, 68, 81, 1151, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);
- VISTI** gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1 (Approvazione)

E' approvato e reso esecutivo l'annesso "**Regolamento di disciplina del diporto nautico e delle attività ludico-diportistiche nell'ambito del Circondario marittimo di La Maddalena**" che si estende dal limite settentrionale della spiaggia di Rena Majori (incluso) a Capo Ferro (escluso), interessando il territorio dei Comuni costieri di La Maddalena, Palau, Santa Teresa Gallura e parte del Comune di Arzachena.

Articolo 2 (Pubblicità)

La diffusione della presente Ordinanza sarà curata mediante:

- pubblicazione all'Albo;
- trasmissione ai Comuni costieri ed alle altre Amministrazioni/Enti competenti;
- divulgazione a cura dei mezzi di informazione;
- inserimento nel sito web www.guardiacostiera.gov.it.

Gli operatori esercenti l'attività di noleggio e locazione di unità, titolari di strutture balneari e/o attività di locazione/noleggio di unità e piccoli natanti, si adoperino per pubblicizzare il Regolamento e renderlo disponibile presso le aree di svolgimento attività.

Articolo 3 (Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente e penalmente dei danni eventualmente causati a persone, animali e/o cose, saranno puniti, qualora il fatto non costituisca, a seconda dei casi, diverso reato o illecito amministrativo, ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione, del

Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

Articolo 4
(Disposizioni finali)

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entrerà in vigore con decorrenza immediata.

L'Ordinanza n. 84/2014 in data 25 luglio 2014, in premessa citata, è abrogata, così come ogni disposizione e/o ordinanza in contrasto con il presente provvedimento.

La navigazione di tutte le unità di cui al presente provvedimento, in quanto mezzi idonei per il trasporto sull'acqua, rientra nel campo di applicazione della COLREG 72, e pertanto la navigazione dovrà avvenire secondo quanto prescritto da tale regolamento.

Per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare estiva si fa espresso rinvio all'Ordinanza di sicurezza balneare nonché all'Ordinanza inerente i limiti di velocità, in premessa citate ed alle vigenti disposizioni.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle altre ordinanze richiamate nelle premesse, nonché alle vigenti disposizioni in materia.

La Maddalena, *data di apposizione della firma digitale*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Emiliano SANTOCCHINI

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82)

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEL DIPORTO NAUTICO
E DELLE ATTIVITA' LUDICO-DIPORTISTICHE
NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LA MADDALENA**

**Articolo 1
Sci nautico**

1. L'esercizio dello sci nautico è consentito nel rispetto delle norme contenute nel Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 e ss.mm.i.i. cui si fa espresso rinvio per tutto quanto non disciplinato nel presente provvedimento.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento marittimo di La Maddalena, alle unità impiegate nell'esercizio dello sci nautico è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge e a 200 metri da coste a picco e/o rocciose e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 300 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - f) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei in immersione;
 - g) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - h) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.
3. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve aver compiuto almeno 21 anni ed essere in possesso di regolare patente nautica da almeno 2 anni, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona in possesso del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da ente riconosciuto;
 - c) lo sciatore dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;
 - d) durante lo svolgimento dell'attività è fatto obbligo allo sciatore di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto salvagente) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
 - f) ciascuna unità potrà trainare una sola persona alla volta e non potrà contemporaneamente svolgere altra attività;
 - g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa (o "mezzo marinaio"), di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo e lo sciatore nautico non dovrà mai essere inferiore a 20 metri;
 - i) la distanza laterale di sicurezza tra unità trainante/sciatore e gli altri natanti dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;

- j) l'unità trainante dovrà essere dotata di polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi;
- k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire lo sciatore, in caso di caduta di quest'ultimo;
- l) le persone che svolgano tale attività, anche senza fine di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della stessa attività;
- m) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa dovranno essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- n) la partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità.

Articolo 2

Paracadutismo ascensionale ed attività similari

1. La disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modifiche e integrazioni, si applica anche al paracadutismo ascensionale in quanto attività assimilabile, come stabilito dalle vigenti circolari ministeriali in materia.
2. L'attività è sottoposta anche al rispetto delle norme concernenti la regolamentazione del traffico aereo.
3. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento marittimo di La Maddalena, alle unità impiegate nell'esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri da coste a picco e/o rocciose e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena;
 - e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.
4. L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante dovrà aver compiuto almeno 21 anni e dovrà essere in possesso di regolare patente nautica da almeno 2 anni, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona in possesso del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da ente o associazione riconosciuta;
 - c) la persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;

- d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
- e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, nonché di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare) per consentire le eventuali comunicazioni di assistenza/soccorso;
- f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un paracadute (al massimo biposto) e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività;
- g) l'imbragatura del paracadute dovrà essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità/emergenza;
- h) il paracadute dovrà essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
- i) l'unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa (o "mezzo marinaio"), di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni paracadutista, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
- j) l'unità trainante dovrà essere munita di una piattaforma poppiera solidale all'unità stessa e di un verricello, il quale dovrà essere in grado di far decollare ed appontare sulla predetta piattaforma poppiera il paracadutista;
- k) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non dovrà mai essere inferiore a 20 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali dovrà essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
- l) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore alla lunghezza totale del complesso trainato (cavo sportivo - paracadute) e, comunque, non inferiore a 50 metri;
- m) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
- n) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter investire la persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima;
- o) le persone che svolgano tale attività, anche senza fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della stessa attività;
- p) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa dovranno essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- q) il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità;
- r) il paracadute non dovrà superare la quota di 120 piedi, pari a circa 36 metri;
- s) è vietato il sorvolo di qualsiasi unità e di assembramenti di persone, nonché il lancio dall'alto di oggetti o di liquidi durante il volo;
- t) quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuare l'atterraggio, il paracadutista che si trova a quota superiore dovrà dare la precedenza a quello che si trova a quota inferiore.

Articolo 3 **Rimorchio di galleggianti tipo “banana boat” e similari**

1. All'attività di rimorchio galleggianti comunemente denominati “banana boat” e similari si applica la disciplina dello sci nautico, contenuta nel Decreto Ministeriale 26 gennaio 1960 e successive modifiche e integrazioni.
2. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento marittimo di La Maddalena, alle unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle spiagge ed a 200 metri da coste a picco e/o rocciose e superiore a 3 miglia nautiche dalla costa;
 - c) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - d) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena;
 - e) dal tramonto all'alba e in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari, anche alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei in immersione;
 - h) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.
3. L'esercizio del rimorchio di galleggianti comunemente denominati banana boat e similari deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante dovrà aver compiuto 21 anni e dovrà essere in possesso di regolare patente nautica conseguita da almeno 2 anni, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo;
 - b) il conduttore dovrà essere sempre assistito da una persona in possesso del brevetto di assistente bagnanti rilasciato da ente o associazione riconosciuta;
 - c) la persona trainata dovrà aver compiuto almeno 14 anni di età;
 - d) durante lo svolgimento dell'attività nautica in questione, è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme;
 - e) l'unità trainante dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio omologato, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere, inoltre, munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in folle del motore, di strumenti radioelettrici (apparato VHF/FM omologato e/o telefono cellulare), nonché di propulsione ad idrogetto o di un sistema di protezione dell'elica ritenuto idoneo dagli enti notificati;
 - f) ciascuna unità potrà trainare soltanto un galleggiante e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività (pesca, etc.);
 - g) l'unità trainante dovrà essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa (o “mezzo marinaio”), di una cassetta di pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare pronto all'uso per ogni persona trainata, munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 20 metri;
 - h) i passeggeri del natante rimorchiato dovranno imbarcare sulla battigia;

- i) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona trainata non deve mai essere inferiore a 20 metri;
- j) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti dovrà essere superiore alla lunghezza totale del complesso trainato (cavo/galleggiante);
- k) l'unità trainante dovrà essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi trasportati/trainati;
- l) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto, di seguire altre unità intente nelle attività in parola in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità e a distanza tale da poter travolgere la persona trainata, in caso di caduta di quest'ultima;
- m) le persone che svolgono tale attività, anche senza fini di lucro, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della stessa attività;
- n) durante la stagione balneare estiva, per la partenza e l'arrivo in costa dovranno essere utilizzati appositi corridoi di lancio, opportunamente predisposti dai concessionari demaniali marittimi, con le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
- o) la partenza ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità;
- p) in presenza di altre unità, la navigazione dovrà essere svolta effettuando accostate non repentine, evitando di creare incertezza sulle reali intenzioni di manovra e, comunque, rispettando le norme vigenti per prevenire gli abbordi in mare;
- q) lo specchio acqueo riservato alla balneazione (metri 200 dalla costa) dovrà sempre essere oltrepassato navigando negli appositi corridoi di lancio, alla velocità minima consentita comunque non superiore a 3 nodi.

Articolo 4

Tavole a vela, windsurf e mezzi simili

1. Fermo restando quanto previsto dalla propria Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento marittimo di La Maddalena, alle tavole a vela (*windsurf*) e mezzi simili, è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario marittimo, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - c) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità che ne sconsigliano l'utilizzo, anche in considerazione della manovra di rientro verso terra;
 - d) durante la stagione balneare estiva, entro 200 metri dalle spiagge e 100 metri da coste a picco/rocciose;
 - e) a distanza dalla costa superiore ad un miglio nautico, fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate e autorizzate;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei in immersione;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

2. Il conduttore delle tavole a vela dovrà avere età minima di anni 14 compiuti. Il conduttore potrà avere età inferiore (ma non meno di anni 8) se assistito da istruttori federali nell'ambito di scuola vela nei casi previsti dall'art. 39, comma 4 del D.Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii., ovvero per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite da enti nazionali riconosciuti. La citata attività di istruzione si riferisce anche agli allenamenti ed alla attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole e che i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi. In ogni caso, sono fatte salve le disposizioni relative a responsabilità eventualmente coinvolgenti soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età.
3. Il conduttore delle tavole a vela e unità simili, indipendentemente dalla distanza dalla costa in cui la navigazione è svolta, dovrà indossare permanentemente un dispositivo individuale di salvataggio di tipo approvato o idonea muta di salvataggio per garantirne il galleggiamento. La tavola a vela potrà essere utilizzata da una sola persona, salvo eventuale differente omologazione/certificazione della stessa, da esibire a richiesta degli organi di vigilanza.
4. La partenza e l'atterraggio dalla costa dovranno essere obbligatoriamente effettuati attraverso gli appositi corridoi di lancio autorizzati.

Articolo 5

Kite-surf e unità simili

1. L'uso delle tavole con aquilone (*kitesurf*) è consentito a coloro i quali abbiano compiuto 14 anni di età.
2. Durante l'utilizzo è obbligatorio:
 - a) indossare permanentemente un mezzo individuale di salvataggio omologato e un casco di protezione per sport acquatici;
 - b) dotare il *kitesurf* di un dispositivo di sicurezza che permetta l'apertura dell'ala e il conseguente sventamento, mantenendola comunque vincolata alla persona;
 - c) collegare le cime (c.d. "linee") solo quando si decolla ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra;
 - d) munirsi di un'attrezzatura idonea a recidere le cime in caso di emergenza/necessità.
3. Per il *kitesurf* con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico su una delle due linee; sull'altra invece la ritenuta di sicurezza, vincolata alla persona, deve avere una lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.
Per il *kitesurf* con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da un dispositivo di sgancio rapido tipo sci nautico sul *de-power* (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).
4. Al fine di aumentare il livello di sicurezza, sia della navigazione che della balneazione, nell'area a terra immediatamente prospiciente il corridoio di lancio di seguito disciplinato, ove le condizioni dell'arenile lo consentano e previa autorizzazione/concessione dell'ente competente, dovrà essere individuata una "zona a terra" a favore dei *kitesurfer* ove sia consentita l'attività di deposito, preparazione e insegnamento. In tale area è vietato il transito, la sosta di bagnanti e terzi estranei all'attività.
Il titolare dell'autorizzazione/concessione dovrà predisporre e sistemare specifici cartelli almeno in lingua italiana e inglese, indicante la destinazione dell'area, i divieti e le operazioni consentite.

5. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento marittimo di La Maddalena, alle tavole con aquilone (*kitesurf*) è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena;
 - b) nel raggio di 500 metri dall'imboccatura dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena;
 - c) in mancanza di uno spazio libero sottovento pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e dell'ingombro dell'aquilone;
 - d) durante la stagione balneare estiva, entro 200 metri dalle spiagge e 100 metri da coste a picco e/o rocciose (limite sia per la tavola sia per l'aquilone in trazione);
 - e) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - f) dal tramonto all'alba, in condizioni meteo marine sfavorevoli (raffiche di vento di intensità superiore a 20 nodi);
 - g) a distanza dalla costa superiore ad un miglio nautico, fatti salvi i casi di manifestazioni organizzate ed autorizzate;
 - h) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari anche alla fonda;
 - i) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei in immersione;
 - j) in prossimità di foci di fiumi, canali e collettori di qualunque genere;
 - k) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - l) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.
6. È vietato lasciare il *kitesurf* incustodito senza aver scollegato almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.
7. La partenza e il rientro dovranno avvenire esclusivamente utilizzando appositi corridoi di lancio, dedicati all'attività del *kitesurf*, che potranno essere installati da concessionari, noleggiatori, associazioni, ecc. previa autorizzazione dell'ente territoriale competente.
8. I corridoi di lancio dovranno avere le seguenti caratteristiche:
 - a) lunghezza minima: 200 metri;
 - b) larghezza: fronte spiaggia minimo 30 metri – apertura al largo minimo 60 metri;
 - c) essere delimitati lateralmente da due linee di boe di colore arancione poste ad una distanza massima di 20 metri l'una dall'altra;
 - d) i corpi morti delle boe costituenti le predette linee dovranno essere collegati fra loro sul fondo mediante una cima non galleggiante;
 - e) per agevolare l'individuazione dei corridoi per il rientro in spiaggia, gli ultimi gavitelli esterni (destro e sinistro) posti al limite della linea dei 200 metri dovranno essere di colore arancione ed avere un diametro di 80 cm, con indicato il nome del titolare ed il numero di autorizzazione;
 - f) ogni gavitello dovrà riportare la dicitura **“CORRIDOIO USCITA KITESURF – VIETATA LA BALNEAZIONE”**; la stessa dicitura dovrà essere inoltre riportata su apposito cartello ubicato sulla battigia, all'ingresso del corridoio.
9. Ulteriori norme di comportamento:
 - a) la partenza ed il rientro, attraverso i corridoi di lancio dedicati, dovranno avvenire con la tecnica del *“body drag”* (ovvero facendosi trascinare dall'aquilone con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore a 100 metri dalla battigia);
 - b) nel corridoio è consentito il transito di un *kitesurf* alla volta, con diritto di precedenza per il mezzo rientrante;
 - c) il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sistemazione e del mantenimento in perfetto stato della segnaletica del corridoio.

10. È inoltre vietato, durante la stagione balneare estiva:
 - a) atterrare o partire dalle spiagge libere non munite di apposito corridoio di lancio;
 - b) sorvolare le spiagge e, in generale, le coste frequentate da turisti e bagnanti.
11. Allo scopo di prevenire gli abbordi in mare:
 - a) quando due *kitesurf* navighino in rotta di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione) quello sopravento dovrà dare la precedenza sollevando l'aquilone e quello sottovento, a sua volta, avrà l'obbligo di abbassare l'aquilone;
 - b) quando due *kitesurf* procedano nella stessa direzione, quello sopravento dovrà dare la precedenza a quello sottovento sollevando l'aquilone e rallentando;
 - c) quando un *kitesurf* incrocia altre unità che navighino a vela, dovrà dare loro la precedenza, sollevando l'aquilone e rallentando, a prescindere dalle mure (a dritta o a sinistra).

Articolo 6

Moto d'acqua, *acqua-scooter*, scooter acquatici, *jet-sky* e mezzi simili

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare e da quella relativa alla distanza dalla costa ed alla velocità nel Compartimento marittimo di La Maddalena, durante la stagione balneare estiva, il varo, l'alaggio, la partenza e l'approdo per i mezzi di cui al presente articolo sono consentiti dai porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto, nonché dagli appositi corridoi di lancio, ad una velocità massima di 3 (tre) nodi.
2. Alle unità di cui al presente articolo, è fatto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai porti stessi; l'attraversamento è, tuttavia, consentito per l'arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette, perpendicolari alla costa e con velocità non superiore a 3 (tre) nodi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) durante la stagione balneare estiva, entro 500 metri dalla costa; durante il restante periodo dell'anno entro 200 metri dalla costa, ferma restando la possibilità di raggiungere le zone di esercizio consentite attraverso i corridoi di lancio con rotta diretta, perpendicolare alla costa e velocità non superiore a 10 nodi (3 nodi nei corridoi di lancio);
 - d) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità favorevoli;
 - e) a distanza dalla costa superiore ad un miglio nautico, salvo il caso di manifestazioni organizzate e regolamentate all'occorrenza;
 - f) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili e da navi militari, anche quando alla fonda;
 - g) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei in immersione;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - i) ad una distanza superiore ad un miglio nautico dal mezzo nautico di base, qualora l'acquascooter operi come battello di servizio/tender;
 - j) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

3. Per la conduzione/comando degli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili è richiesta la maggiore età e la patente nautica, secondo quanto previsto dal D.Lgs 18 luglio 2005 n. 171 (Codice della nautica da diporto) e dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione al codice della nautica).
4. Durante la navigazione – consentita solo in ore diurne con condizioni meteo marine favorevoli, oltre i 200 metri dalla costa e ad una distanza non superiore ad un miglio dalla costa – tutte le persone a bordo (conduttore ed eventuali passeggeri) dovranno indossare permanentemente cintura di salvataggio individuale (giubbotto salvagente) di tipo omologato, indipendentemente dalla distanza dalla costa.
5. E' fatto divieto di condurre l'unità:
 - a) per gareggiare in velocità;
 - b) per trainare lo sciatore nautico, il paracadutista ascensionale, il galleggiante gonfiabile (c.d. banana-boat e simili), il praticante lo *snorkeling* ed in genere per esercitare il traino di cose o persone, salvo espressa autorizzazione dell'autorità competente.
6. Le suddette unità dovranno essere equipaggiate con le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - una cima galleggiante idonea per il recupero ed il rimorchio;
 - pompa o altro mezzo di esaurimento;
 - un estintore tipo 13 B.
7. Gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili, oltre ai dispositivi e alle dotazioni di sicurezza, dovranno essere obbligatoriamente provvisti, di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo montato sul circuito di accensione che assicuri l'arresto del motore in caso di caduta in mare del conduttore. Il predetto dispositivo dovrà essere installato sul natante in modo ben visibile come pure il suo aggancio al conduttore. Sono esentate da tale accorgimento le unità dotate di *self-circling* (blocca-sterzo con ritorno automatico).
8. Il numero delle persone trasportate, compreso il conduttore, non potrà superare quello stabilito dal relativo certificato di omologazione, che dovrà essere presente a bordo in originale o in copia autentica.
9. La navigazione all'interno dei corridoi di lancio dovrà avvenire, per quanto possibile, al centro della corsia e ad una velocità minima che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 3 nodi. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio.
10. Durante la navigazione, il conduttore degli acquascooter/moto d'acqua e mezzi simili e gli eventuali passeggeri dovranno evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso evitando, altresì, di assumere posizioni di guida non corrette.
11. Fatte salve le disposizioni emanate dalla Regione Autonoma della Sardegna e dagli enti competenti in ordine all'utilizzo del demanio marittimo, durante la stagione balneare estiva, sulla battigia e sugli arenili/spiagge ricadenti sul litorale di giurisdizione è vietato:
 - a) depositare acquascooter/moto d'acqua e simili, sia in ore diurne che notturne al di fuori delle apposite aree a tal fine destinate mediante apposita autorizzazione/concessione;
 - b) effettuare l'alaggio/varo al di fuori degli appositi scivoli esistenti presso porti, approdi e strutture per l'assistenza alla nautica da diporto;
 - c) tenere in deposito carburanti di qualsiasi tipo, dentro qualunque contenitore, ovvero effettuare rifornimenti dei mezzi nautici in questione;
 - d) eseguire sui predetti natanti lavori di manutenzione o lavaggio con detersivi o altri prodotti inquinanti;
 - e) trainare le moto d'acqua e mezzi simili con l'ausilio di carrelli spinti da mezzi meccanici (autoveicoli, trattori, etc.).

12. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento, si rinvia alle norme e ai regolamenti delle federazioni sportive nazionali.

Articolo 7

***E-bike* acquatica e mezzi similari.**

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare e da quella in materia di limiti di distanza dalla costa nel Compartimento marittimo di La Maddalena, l'uso della *e-bike* acquatica è soggetto alle seguenti prescrizioni:
- a) età minima di 16 anni per la conduzione;
 - b) navigazione solo in ore diurne, con condizioni di mare poco mosso (grado 2 della scala *Douglas* con altezza massima dell'onda di 0,5 metri);
 - c) navigazione consentita fino ad una distanza massima di mt.1000 dalla costa;
 - d) divieto di navigazione all'interno della zona di mare riservata alla balneazione, con obbligo di utilizzo del corridoio di lancio per raggiungere la battigia;
 - e) obbligo di assicurazione per responsabilità civile;
 - f) obbligo per il conduttore di indossare un giubbotto di salvataggio di tipo omologato, compatibile con le caratteristiche del mezzo.
2. È vietato l'utilizzo della *e-bike* acquatica:
- a) ad una distanza inferiore a 500 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda;
 - b) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - c) all'interno dei porti, a meno di 200 metri da porti e imboccature;
 - d) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

Articolo 8

"Jet-surf"

1. La pratica del *jet-surf* è soggetta al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) utilizzo consentito a coloro i quali abbiano compiuto 14 (quattordici) anni di età e comunque, fino al compimento della maggiore età, sotto la supervisione di un adulto;
 - b) utilizzo solo in ore diurne e in condizioni meteo marine assicurate favorevoli;
 - c) atterraggio e partenza dovranno avvenire o utilizzando un corridoio di lancio e con una velocità non superiore a 3 (tre) nodi o a motore spento a braccia e utilizzando la tecnica del "*body drag*", ovvero facendosi trascinare dalla tavola con il corpo immerso in acqua, sino ad una distanza non inferiore a 100 metri dalla battigia;
 - d) la navigazione dovrà avvenire oltre i 200 metri dalla costa e, comunque, entro 1 miglio dalla costa, con una velocità non superiore a 3 (tre) nodi e con dispositivo di salvataggio individuale omologato ed un casco protettivo;
 - e) all'interno di parchi marini e aree marine protette dovranno essere osservate le norme e rispettati i divieti stabiliti dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

Articolo 9

Sea scooter, seabob e natanti similari

1. Le unità di cui al presente articolo – predisposte per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, subacquee, a nuoto e *snorkeling*, capaci di trascinare una persona – devono avere una propulsione con elica protetta (ingabbiata) azionata da motore normalmente elettrico e devono essere dotate di dispositivi di arresto automatico in caso di abbandono da parte del conduttore.
2. L'utilizzo del *seascooter/seabob* e unità similari è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) è consentito solo in orario diurno;
 - b) durante la stagione balneare estiva la conduzione/navigazione è vietata in aree riservate alla balneazione (o interdette alla navigazione) o comunque frequentate da bagnanti;
 - c) il conduttore dovrà aver compiuto 16 anni; qualora di età inferiore, dovrà utilizzare il mezzo sotto la supervisione di un adulto, esperto al nuoto;
 - d) se il mezzo è utilizzato anche in immersione, dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 50 metri, visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri;
 - e) in caso di partenza dalla battigia e/o atterraggio, lo specchio acqueo riservato alla balneazione (200 metri dalle coste sabbiose/arenili e 100 metri dalle coste rocciose alte e/o a picco sul mare) dovrà essere attraversato in modo perpendicolare alla costa e alla velocità massima di 2 nodi mantenendosi ad una distanza di almeno 10 mt. da eventuali bagnanti presenti in zona; se i mezzi sono trainati da unità a motore si applicano le disposizioni per l'attraversamento dello specchio acqueo riservato alla balneazione;
 - f) il conduttore dovrà usare ogni accorgimento possibile per evitare collisioni con persone/unità presenti in zona e mantenersi ad una distanza minima di 100 mt. da altro mezzo dello stesso tipo;
 - g) è vietato navigare a distanza superiore a 1 miglio dalla costa (ovvero da un'unità appoggio);
 - h) è vietato gareggiare in velocità;
 - i) è vietato navigare a distanza inferiore a metri 200 da navi mercantili o galleggianti (metri 300 se unità militari), anche quando siano alla fonda;
 - j) è vietato navigare a distanza inferiore a metri 100 da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
 - k) all'interno di parchi marini e aree marine protette dovranno essere osservate le norme e rispettati i divieti stabiliti dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

Articolo 10

“Freewheeling”

1. Per “*freewheeling*” si intende un mezzo di propulsione con elica, protetta o non protetta, azionata a mano a mezzo manovella, il cui mozzo è posizionato su un'unità a mezzo di morsetto o similare, predisposto per l'utilizzo in mare per escursioni in superficie, capace di trasportare una o più persone.
2. L'utilizzo di unità propulse con dispositivo denominato “*freewheeling*” è vietato negli specchi acquei riservati alla balneazione. All'interno di parchi marini e aree marine protette dovranno essere osservate le norme e rispettati i divieti stabiliti dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

Articolo 11 **Snorkeling trainato**

1. L'attività di cui al presente articolo consiste nell'effettuazione dello *snorkeling* sfruttando il traino di una slitta/ala da cui sono ricavate le impugnature per il bagnante, consentendogli di variare la profondità di traino. Il traino è eseguito a basse velocità da natante a motore (non superiore a 4 nodi). L'attività è vietata con uso di *acquascooter* o similari.
2. L'esercizio di tale attività è vincolato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a) il conduttore del mezzo nautico trainante, che dovrà essere in possesso della patente nautica, dovrà essere accompagnato da altra persona esperta nel nuoto;
 - b) il natante utilizzato dovrà avere propulsione ad idrogetto o ad elica schermata, in modo da impedire il contatto dell'elica con il bagnante trainato;
 - c) il bagnante dovrà essere appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante munito di bandiera rossa con striscia diagonale bianca, legato ad una cima di lunghezza massima di 30 metri visibile ad una distanza non inferiore a 300 metri; analogamente sul mezzo nautico trainante dovrà essere issata una bandiera rossa con striscia diagonale bianca;
 - d) utilizzo di un cavo di traino in polipropilene, di lunghezza non inferiore a 10 metri e non superiore a 30 metri;
 - e) velocità di traino non superiore a 4 nodi;
 - f) il mezzo trainante, oltre alle dotazioni previste in base alla navigazione effettivamente svolta, dovrà essere dotato di un'adeguata cassetta di pronto soccorso, di un salvagente con 30 metri di sagola galleggiante e di un dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore;
 - g) il mezzo trainante dovrà essere dotato, altresì, di un sistema di aggancio del cavo di traino (tipo gancio a scocco) e di un ampio specchio retrovisore convesso;
 - h) la distanza laterale di sicurezza tra il mezzo trainante e gli altri natanti dovrà essere superiore a 100 metri;
 - i) obbligo di traino di un unico bagnante alla volta;
 - j) divieto di utilizzo, per il bagnante, di autorespiratore subacqueo, di qualsiasi tipo;
 - k) all'interno di parchi marini e aree marine protette dovranno essere osservate le norme e rispettati i divieti stabiliti dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

Articolo 12 **JetLev Flyer, Flyboard e dispositivi similari**

1. Definizioni.
 - a) "JetLev Flyer" e similari: mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna, del tutto simile ad una moto d'acqua, e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto, allacciato alle spalle dell'utilizzatore/conduttore, alla prima collegato tramite un tubo, attraverso il quale l'unità galleggiante invia acqua di mare in pressione che poi gli ugelli idrogetto espellono, dando al conduttore sostentamento idrodinamico, direzione e velocità.
 - b) "Flyboard" e similari: apparato jet costituito da due ugelli idrogetto sistemati su stivali indossati dall'utilizzatore/conduttore e collegato ad una moto d'acqua tramite un tubo ed un aggancio adatto a qualsiasi tipo di moto d'acqua, che utilizza lo stesso principio di movimento e sostentamento del *JetLev Flyer*.
2. Condizioni e limiti di utilizzo:
 - a) l'età minima per l'utilizzo è 18 anni;
 - b) è obbligatorio il possesso della patente nautica in corso di validità. Qualora a

bordo dell'unità o del mezzo nautico d'appoggio vi sia un accompagnatore in possesso del titolo, non è necessario che l'utilizzatore sia in possesso di patente nautica;

- c) l'utilizzo dei dispositivi è permesso solo in ore diurne ed in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate (mare calmo ed intensità massima del vento pari a "forza 3" della scala *Beaufort* (7/10 nodi);
- d) l'attività deve essere svolta in area sgombera da altre attività di superficie e subacquee, ad una distanza dalla costa di almeno 300 metri, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura;
- e) durante la stagione balneare estiva, l'attraversamento della fascia di mare riservata alla balneazione è consentito tramite i corridoi di lancio. Deve essere usato ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
- f) al di fuori della stagione balneare estiva, ove manchi il corridoio di lancio, la partenza da riva ed il rientro a terra possono avvenire soltanto in acque libere da bagnanti sino al raggiungimento della distanza minima dalla costa consentita ed usando ogni accorgimento suggerito dalla perizia tecnico-nautica al fine di evitare incidenti;
- g) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acquea; è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa (o dall'unità "madre", nel caso in cui sia asservito ad un'unità da diporto);
- h) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza inferiore a 500 metri dalle unità mercantili e militari anche se alla fonda, a 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei nonché dai segnali da pesca, dagli impianti di pesca marittima ovvero da qualunque installazione fissata o ancorata al fondo marino;
- i) è fatto divieto di esercitare l'attività all'interno dei porti, nei pressi delle loro imboccature, attraversando ovvero seguendo le rotte di accesso per l'entrata e l'uscita dai porti stessi;
- j) le unità in transito nel tratto di mare in cui opera un *JetLev Flyer* o un *Flyboard* dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza tale da garantire, in ogni momento, la possibilità di manovrare in sicurezza, senza interferire con i predetti mezzi;
è fatto obbligo per l'utilizzatore e l'operatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione;
è fatto obbligo per l'utilizzatore di indossare idoneo ausilio al galleggiamento omologato, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
- k) all'interno di parchi marini e aree marine protette dovranno essere osservate le norme e rispettati i divieti stabiliti dai rispettivi regolamenti/disciplinari.

Articolo 13

Tavola a remi denominata SUP (*stand up paddle*) e mezzi similari

1. L'utilizzo dei SUP può essere effettuato solo in ore diurne, con condizioni meteo marine assicurate. Alle suddette unità è fatto assoluto divieto di navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario marittimo di La Maddalena, ad una distanza inferiore a 500 metri dall'imboccatura e lungo le rotte di accesso ai medesimi;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione per motivi igienico-sanitari;
 - c) a meno di 100 metri da galleggianti/unità che segnalino la presenza di subacquei in immersione;

- d) a distanza dalla costa superiore a 1.000 metri;
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi ed a distanza inferiore a 500 metri da navi mercantili o militari, anche alla fonda;
 - f) a meno di 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura;
 - g) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.
2. Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento:
- a) l'età minima per l'utilizzo delle tavole a remi (SUP) è di 14 anni compiuti (di 8 anni se assistiti da istruttori);
 - b) è fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola SUP, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura, se in navigazione all'esterno dell'area riservata alla balneazione;
 - c) la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la prua arrotondata;
 - d) il conduttore della tavola SUP dovrà prestare la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione qualora le condizioni di mare e di vento non gli consentano di manovrare in piena sicurezza;
 - e) la navigazione con tavola SUP all'interno della zona di mare riservata alla balneazione dovrà svolgersi con velocità minima, compatibilmente con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua;
 - f) la partenza e l'atterraggio potranno avvenire presso un qualunque punto della costa, accessibile in massima sicurezza, con esclusione delle aree soggette a divieti espliciti in forza di altri provvedimenti;
 - g) la partenza e l'atterraggio potranno avvenire anche da natanti, imbarcazioni e navi da diporto alla fonda, purché vengano rispettate le norme vigenti e la navigazione con le tavole SUP si svolga a una distanza non superiore a metri 100 dall'unità "madre"/appoggio.

Articolo 14

***Acquascooter* subacquei e mezzi simili**

1. Per *acquascooter* subacqueo si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile, predisposto per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling.
2. L'utilizzo degli *acquascooter* subacquei è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) la navigazione è consentita esclusivamente in ore diurne ed in presenza di condizioni meteo marine favorevoli, entro 1 miglio dalla costa ovvero anche a distanza maggiore purché in un raggio di 50 metri da un'unità appoggio debitamente segnalata;
 - b) qualora la partenza avvenga dalla riva, l'utilizzatore potrà transitare nella fascia riservata alla balneazione, in area libera da bagnanti, alla minima velocità consentita (massimo 2 nodi) ed in modo perpendicolare alla costa;
 - c) il conduttore dovrà aver compiuto 16 anni di età, salvo diversa indicazione fornita dal costruttore;
 - d) l'operatore di *acquascooter* subacqueo dovrà essere sempre appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea, con un galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza massima di 50 metri;

- e) è fatto obbligo per l'utilizzatore di osservare tutte le disposizioni previste nel libretto d'istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura.
3. In qualunque periodo dell'anno, a similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli acquascooter subacquei:
- a) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca;
 - b) a distanza inferiore a 500 metri dalle navi mercantili e dalle navi militari di qualsiasi nazionalità, anche ancorate fuori dai porti;
 - c) in zone di mare di regolare transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti ed ancoraggi;
 - d) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee, ovvero a distanza inferiore a metri 500 dall'imboccatura.
 - e) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco, soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - f) nelle zone di mare interdette alla balneazione;
 - g) nelle zone di mare interdette da apposita ordinanza del Capo del Circondario;
 - h) nella fascia di mare riservata alla balneazione, così come definita dall'Ordinanza di sicurezzabalneare in vigore;
 - i) all'interno di parchi marini e aree marine protette, laddove stabilito dai rispettivi regolamenti/disciplinari.